

**Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 dicembre 2015 – 15
gennaio 2016, n. 1399**

Presidente Conti – Relatore Scalia

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza pronunciata in data 17 giugno 2013, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, ha confermato la condanna di A.L. alla pena di un anno e sei mesi di reclusione oltre che alle statuizioni civili ed alle spese processuali, queste ultime anche per il grado di appello.

L'imputata è stata ritenuta colpevole del reato di calunnia ai danni del marito, B.S. , per avere con querela sporta presso la Stazione dei Carabinieri di "Messina - Camaro", accusato il primo, che la prevenuta sapeva innocente, del reato di cui all'art. 570 cod. pen..

Archiviato il procedimento già avviato nei confronti del marito, la prevenuta A. , all'esito del procedimento penale aperto in suo danno è stata condannata in primo grado per il reato di calunnia, per avere falsamente dichiarato che dal novembre 2006 al febbraio 2007 il coniuge aveva inviato soltanto un vaglia di Euro 360,00, così lasciando la stessa ed i figli in una situazione di indigenza. All'esito della svolta istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Messina ha accertato, di contro a quanto dichiarato in denuncia dalla A. , come il B. avesse inviato mensilmente somme, a mezzo vaglia, per il mantenimento di moglie e figli, in favore dei quali lo stesso provvedeva altresì al pagamento di altre spese.

La Corte di appello di Messina, riesaminati gli indicati esiti istruttori, confermando il giudizio formulato in primo grado, ha evidenziato l'esistenza di taluni vaglia precedenti rispetto alla data della denuncia intervenuta il 6 febbraio 2007, e, ancora, per detta epoca, l'esistenza di scontrini attestanti ulteriori spese sostenute dal B. in favore della famiglia nonché la non contestazione in ordine a consegna e disponibilità di altre somme in favore dei figli.

I Giudici di Appello hanno quindi concluso per l'esistenza della prova che, nell'epoca in cui non era ancora intervenuto alcun provvedimento del Giudice civile diretto a disciplinare il rapporto tra i coniugi, di contro a quanto affermato in denuncia, il B. avesse cercato di fare il possibile per venire incontro alle esigenze di figli e moglie.

2. Avverso l'impugnata sentenza articola quattro motivi di ricorso per cassazione la difesa di A.L. , nell'interesse di quest'ultima.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 368 cod. pen., per insussistenza del fatto tipico di calunnia in difetto del richiesto estremo soggettivo.

La difesa, valorizzando l'aspetto valutativo e quindi una inferenza soggettiva nella condotta contestata, in ciò richiamando giurisprudenza della Corte di legittimità, ha dedotto invero l'inesistenza della contestata illiceità della denuncia.

La prevenuta si sarebbe limitata a segnalare in denuncia: la situazione di indigenza che avrebbe connotato la vita familiare propria e dei tre figli; il disinteresse del marito rispetto agli obblighi di assistenza materiale e morale

nei confronti del nucleo familiare; la circostanza che il coniuge percepisse un netto in busta paga oscillante tra i milleduecento ed i millequattrocento Euro; il fatto che nel periodo in contestazione il B. si fosse limitato a versare alla famiglia la somma di 920,00 Euro.

Che poi l'imputata A. avesse, in un secondo ed integrativo atto di querela, indicato in modo analitico la percezione di ulteriori acconti ricevuti in epoca successiva al deposito della prima querela, avrebbe escluso in capo all'imputata l'elemento soggettivo della contestata fattispecie.

La difesa lamenta anche il mancato riconoscimento, per le indicate circostanze, dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., reclamando, all'esito, la rideterminazione della pena.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa fa valere violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) in relazione all'art. 570 cod. pen. quale elemento oggettivamente integrativo della contestata calunnia.

Si evidenzia, per l'indicato profilo come il Giudice civile avesse posto a carico del B. l'obbligo di versare mensilmente la somma di quattrocentocinquanta Euro, oltre agli assegni familiari spettanti al genitore affidatario dei figli minori. Il fatto che il coniuge si limitasse a versamenti contenuti tra i duecento ed i trecentosessanta Euro poteva quindi essere ben percepito dalla A. come sintomatico della volontà del coniuge di sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi di assistenza familiare.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della mancanza o comunque della illogicità della motivazione spesa dai giudici di appello che non si sarebbe confrontata con gli esiti istruttori o che in ogni caso, per la sua stringatezza, non avrebbe consentito siffatta verifica.

2.4. Con il quarto motivo, la difesa fa valere il vizio di inosservanza di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) in relazione all'art. 157 cod. pen. e quindi, per lo stesso, l'intervenuta prescrizione del reato.

La prescrizione sarebbe invero maturata nel lasso di tempo intercorrente, tra l'epoca della denuncia dal contestato contenuto calunniatorio, sporta il 6 febbraio 2007, e la data di deposito della sentenza d'appello, intervenuta il 17 giugno 2013.

Considerato in diritto

1. Il reato ascritto al ricorrente, punito con la pena detentiva compresa nella cornice edittale tra due e sei anni (art. 368, comma primo, cod. pen.), è soggetto al termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi (artt. 157, primo comma, 160, secondo comma, e 161, secondo comma, c.p.).

Risultando i fatti ascritti avvenuti in data 6 febbraio 2007, la prescrizione è nella specie maturata, in difetto di atti interruttivi, il 6 agosto 2014 e dunque successivamente alla pronuncia della sentenza emessa in grado di appello.

2. All'applicabilità della causa estintiva, di immediata rilevazione (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), nell'intervenuta costituzione di parte civile consegue la necessità che la Corte si pronunci sull'impugnazione, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi dell'impugnata sentenza relativi agli interessi civili (art. 578 cod. proc. pen.).

3. Il primo motivo di ricorso è fondato e per esso il dedotto vizio di violazione di legge per errata sussunzione dei fatti contestati nella fattispecie astratta di cui all'art. 368 cod. pen..

Come evidenziato in ricorso infatti difetta in capo alla prevenuta l'elemento soggettivo del reato di calunnia (art. 368 cod. pen.).

Il tema, che viene in tal modo all'esame di questa Corte, è quello del carattere che i sospetti, le congetture o le supposizioni di illiceità del fatto denunciato debbano rivestire perché possa poi escludersi in capo al denunciante, che attribuisca ad altri un reato, la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, il tutto secondo struttura e contenuti propri del reato di calunnia (art. 368 cod. pen.).

Per le indicate premesse, affermate e sviluppate nelle pronunce adottate da questa Corte, il dolo di calunnia resta invero escluso allorché i dubbi sulla colpevolezza del denunciato si pongano su di un piano di ragionevolezza e quindi risultino fondati su elementi di fatto non solo veritieri, ma connotati da un riconoscibile margine di serietà (Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti). Deve per gli indicati estremi trattarsi di dubbi tali da poter essere condivisi da un cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 46205 06/11/2009, Demattè, Rv. 245541).

Nell'apprezzamento condotto sui contenuti dell'errore del denunciante sulla colpevolezza del denunciato, la giurisprudenza di legittimità ha quindi nel tempo puntualizzato che ove il primo riguardi fatti storici concreti, suscettibili di verifica o, comunque, si esprima per una non corretta rappresentazione dei fatti in denuncia, alla omissione della verifica o rappresentazione consegua la dolosità dell'accusa espressa in termini perentori.

Quando invece l'erroneo convincimento riguardi profili essenzialmente valutativi della condotta oggetto di accusa - ipotesi in cui l'attribuzione dell'illiceità è guidata da una pregnante inferenza soggettiva - ove la prima non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, quel convincimento è idoneo ad integrare il dolo tipico della calunnia (Sez. 6, n. 22922 del 23/05/2013, Zanardi; Sez. 6, n. 37654 del 19/06/2014, Falanga; Sez. 6, n. 54254 del 13/11/2015, in motivazione).

Per applicazione del riportato principio di diritto finalizzato a fornire del dato normativo sostanziale corretta lettura, si registra un disallineamento del giudizio espresso dalla Corte territoriale rispetto al dato probatorio acquisito, disallineamento a cui si lega poi una errata interpretazione della fattispecie normativa di cui all'art. 368 cod. pen..

La circostanza invero che la prevenuta avesse aggiornato, con atto di impulso integrativo e successivo al primo del 6 febbraio 2007, aggiornato la iniziale situazione di debito del B. , è espressiva di una volontà della A. di puntualizzare reciproche ragioni di debito-credito, peraltro sortendo, la seconda iniziativa, un effetto di alleggerimento della posizione del coniuge dei cui successivi versamenti l'atto integrativo ha dato contezza.

All'indicata volontà risulta del tutto estraneo quell'intento proprio del dolo di calunnia di attribuire ad altri la commissione di un reato, pur conoscendo dell'innocenza del soggetto accusato, esprimendo invece l'articolata iniziativa dell'imputata la diversa volontà di dare chiarezza ad un composito quadro di obbligazioni che ben poteva prestarsi, nella sua obiettiva consistenza, ai dubbi espressi dalla prevenuta, per la proposta querela, sul mancato integrale adempimento del coniuge agli obblighi penalmente sanzionati (art. 570 cod. pen.).

Per il condotto sindacato, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza della Corte di appello di Messina, giusta l'indicato preliminare percorso teso a valorizzare gli effetti civili dell'impugnata sentenza, deve quindi trovare annullamento senza rinvio - nel riscontrato difetto dell'indicato elemento soggettivo, destinato a sostenere la contestata fattispecie del reato di calunnia (art. 568 cod. pen.) - per la formula: il fatto non costituisce reato. Il carattere assorbente del motivo esonera la Corte dal vaglio degli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.